

# Sarà lotta dura...

**Continuano le segnalazioni di questure che, malgrado quanto stabilito dal Consiglio di Stato, negano la concessione o il rinnovo del porto d'armi anche in caso di riabilitazione dopo condanne a sola pena pecuniaria**

**C**ontinua l'ennesima diatriba sui dinieghi e i mancati rinnovi del porto d'armi da parte di questure e prefetture per condanne assolutamente remote nel tempo, nonostante sia intervenuta riabilitazione e nonostante, dopo la riabilitazione, siano state in precedenza già concesse autorizzazioni in materia di armi e si stia, quindi, parlando non già di un primo rilascio, bensì di un rinnovo di un Porto d'armi in scadenza.

Dopo il caso della questura di Grosseto, di cui vi abbiamo dato conto sul fascicolo di maggio di *Armi e Tiro*, questa volta è stata la questura di Perugia, ai primi del mese di giugno, a emettere un provvedimento di diniego del rinnovo del Porto di fucile per uso venatorio ai sensi dell'articolo 43 del Tulpis per "valutazione di inaffidabilità/carenza di buona condotta" in quanto il richiedente risultava condannato nel 1996 (cioè vent'anni fa) in via definitiva per il reato di lesioni personali commesso nel 1993, sanzionato con pena detentiva sostituita dalla sola pena pecuniaria. Occorre ribadire, sul punto, che il consiglio di Stato con sentenza n. 1003/2016 e 1440/2016 si è espresso a favore del venir meno dell'automatismo preclusivo al rilascio di un'autorizzazione in materia di armi per la condanna in caso di intervenuta riabilitazione, sulla scia del consiglio di Stato, Sez. III del 4 marzo 2015 n. 1.072. L'orientamento finale e giurisprudenziale ha affermato che l'art. 43 primo comma del Tulpis preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati del medesimo primo comma (quelli non colposi commessi contro le persone con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato

o contro l'ordine pubblico, diserzione in tempo di guerra, porto abusivo di armi), anche nel caso in cui abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale, ma l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca prevista dal 1° comma dell'articolo 43 della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art.43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria, in luogo della reclusione, ai sensi degli articoli 53 e 57 della legge 689/81, ovvero abbia escluso la punibilità "per tenuità del fatto" ai sensi dell'art.131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato di per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi (consiglio di Stato, Sez. III, sent. n° 2019 del 18 maggio 2016).

I presupposti, quindi, per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego davanti al giudice amministrativo sono più che fondati e occorre senz'altro dar vita a iniziative forti per far sì che venga ristabilita la correttezza dell'approccio nella valutazione dei presupposti soggettivi in modo omogeneo da parte di tutte le questure.

La questura di Perugia ha negato il rinnovo del porto di fucile per caccia per precedenti penali estremamente remoti e con condanna alla sola pena pecuniaria.

